

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 34

Adunanza 6 agosto 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PINO TORINESE - VARIANTE PARZIALE
N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1048 - 175079/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Pino Torinese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 48 - 849 del 08/10/1990;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 58 del 22/12/1999, la Variante parziale n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 04/06/2002, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/06/2002 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Pino Torinese:

- popolazione: 8.859 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 2.173 ettari in territorio collinare, dei quali 289 con pendenze inferiori ai 5°, 1.686 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 829 ettari (circa il 38% della superficie territoriale), dalle quali deriva una prevalente caratterizzazione di pregio ambientale del territorio;

- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
 - risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Area Chieri*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex S.S. n. 10 (di interesse regionale) e dalle Strade Provinciali n. 5, 114, 115 e 123;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Castelvechio, Rio del Gallo, Rio Mongreno, Rio Vaiors, Rio di Gola, Valle dei Ceppi;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 46 ettari del territorio sono interessati movimenti gravitativi: 12 da frane attive areali e 34 da frane quiescenti areali e da una frana non cartografabile;
 - tutela ambientale:
 - presenza di vincolo ex lege 1497/39 esteso su circa 795 ettari del territorio comunale;
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Naturale della Collina di Superga*" e Biotopo Comunitario BC 10002, che interessa una superficie comunale di circa 373 ettari;
 - tutto il territorio comunale ricade nell'ambito della *Collina di Torino*, per la quale il Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza regionale; nelle more della formazione del suddetto Piano, si applicano i disposti dell'art. 14.5 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

rilevato che il Comune di Pino Torinese, con la deliberazione testè citata, propone:

1) modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.:

- agli artt. 5 e 22, inserendo la possibilità di sostituire la coltre verde, da posizionare sopra fabbricati interrati, con interventi diversi di pavimentazione; si propone, inoltre, la possibilità di realizzare depositi di attrezzi agricoli, non computati nella volumetria, con prescrizioni di natura architettonica per un corretto inserimento ambientale;
- all'art. 32 (*Aree per servizi pubblici su aree private*), precisando che anche le aree "*gt*" (*attrezzature di interesse generale*) e "*gc*" (*assistenziali, associative e sanitarie*), rientrano nel calcolo degli standards urbanistici. Nel contempo, ritenuto da parte dell'Amministrazione comunale che l'attuale indice di edificabilità su dette aree (*0,75 mc/mq*) sia troppo limitato, viene sostanzialmente triplicata la possibilità edificatoria, passando da un indice volumetrico ad uno di superficie, pari a *0,75 mq/mq*;
- all'art. 45 (*Aree di protezione ambientale*) si inserisce la categoria di intervento di "*sostituzione edilizia*", che consente anche la possibilità di edificazione differente dalla preesistente; nel contempo si propone la ristrutturazione edilizia parziale con ampliamenti "*... fino ad un massimo di mq. 40, per consentire migliorie igienico ambientali e sopperire alle previsioni di un incremento demografico del nucleo familiare*";

2) altre modifiche normative:

- modifiche alle N.T.A. del Piano Particolareggiato area "*NPIa*", con possibilità di innalzare di m. 0,50 le quote del colmo del tetto; inserimento della destinazione aggiuntiva terziario direzionale e riduzione dell'altezza del primo piano f.t.;

3) modifiche cartografiche:

- in regione Commenda si modifica il perimetro delle aree a servizi pubblici, già previste dal vigente P.R.G.C., ampliandole di 1.400 mq;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 31/07/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- con riferimento alla previsione di consentire la categoria di intervento di "*sostituzione edilizia*" nelle zone classificate dal P.R.G.C. stesso quali *Aree di protezione ambientale*, si invita l'Amministrazione a valutare attentamente se quanto proposto possa essere effettuato con le procedure delle "Varianti parziali";
- analogamente, con riferimento alla proposta di incrementare la capacità edificatoria nelle "*Aree per servizi pubblici su aree private*", è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali";
- con riferimento infine all'area per servizi pubblici in regione Commenda, rilevato comunque che non è stato prodotto il calcolo di verifica dell'incremento proposto, si ricorda che tale nuova previsione deve essere verificate ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Pino Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 04/06/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999

del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Pino Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso